

STATUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO

Art. 1

(Sistema Bibliotecario)

E' costituita ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 l'Associazione Intercomunale denominata "Sistema Bibliotecario Territoriale del Lametino".

Il Sistema Bibliotecario, specificamente previsto dalla legge della Regione Calabria 19 Aprile 1985, n. 17 e riconosciuto dalla Regione Calabria con Deliberazione Giunta Regionale n. 5016 del 28/09/90, è costituito dall'insieme delle strutture bibliotecarie e archivistiche dei comuni associati e da un "Centro Sistema" il cui ordinamento e le relative funzioni sono previste dalla citata legge.

Il Sistema Bibliotecario Territoriale ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini l'accesso "libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione" (manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche) e di rispondere alle personali esigenze ed ai bisogni espressi ed inespressi dei loro cittadini in materia di studio, informazione, lettura, documentazione e svago.

Art. 2

(Finalità del Centro Sistema)

Le finalità del "Centro Sistema" sono:

- essere di supporto agli Enti Locali associati al Sistema che intendono aprire una biblioteca, fornendo libri, materiale audio visuale e personale se possibile;
- incrementare e aggiornare le raccolte librerie, documentalistiche e audiovisuali delle varie biblioteche del Sistema;
- formare il catalogo collettivo di tutto il materiale conservato nelle biblioteche degli Enti Locali e in quelle scolastiche;
- fornire assistenza tecnica alle biblioteche degli Enti Locali associati e organizzare la rilevazione dei dati statistici relativi al servizio bibliotecario;
- realizzare ricerche e indagini sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e culturale del territorio di pertinenza;
- favorire la costruzione presso le singole biblioteche di sezioni bibliografiche specializzate che documentino particolari tradizioni e specifici settori del sapere legati al territorio;
- favorire la costituzione presso le singole biblioteche di una apposita sezione bibliografica di documentazione sulla storia locale;
- costituire sezioni bibliografiche specializzate che documentino particolari tradizioni e specifici settori del sapere legati al territorio;
- costituire una apposita sezione bibliografica di documentazione sulla storia locale;
- sviluppare la cooperazione tra le biblioteche del Sistema in relazione al prestito librario e alla formazione di raccolte di libri e di documenti antichi, rari e di pregio;
- promuovere l'acquisizione e la catalogazione centralizzata del materiale bibliografico per le biblioteche del Sistema e le scolastiche;
- coordinare e promuovere attività di promozione culturale nell'ambito del Sistema;

- realizzare interventi culturali, esposizioni, eventi correlati alle funzioni proprie delle biblioteche e finalizzati alla diffusione della lettura e dell'informazione, del patrimonio librario ed audiovisivo e dei documenti di storia e cultura locale;
 - promuovere, attraverso strumenti comunicativi, campagne informative generali e specifiche, interventi di animazione, l'avvicinamento degli utenti, anche potenziali, alla lettura ed ai servizi bibliotecari;
 - richiedere alla Regione interventi per la tutela e la salvaguardia del materiale bibliografico di pregio conservato nelle biblioteche del Sistema;
 - pianificazione ed organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, di attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, sia utilizzando sedi, strutture e personale proprio, sia in collaborazione con altri enti o avvalendosi di esperti esterni.
- Il Sistema accoglie e si fa promotore di collaborazioni con soggetti, strutture e servizi socio-culturali del territorio, sia pubblici che privati, con particolare riguardo alla scuola.

Art. 3

(Denominazione e sede dell'Associazione)

L'Associazione assume la denominazione di Sistema Bibliotecario Territoriale Lametino e può anche essere indicato con la sigla SBL. L'Associazione ha sede legale in Lamezia Terme presso la Biblioteca Comunale sita nel palazzo Nicotera.

La Conferenza dei Sindaci potrà deliberare l'adozione di un logo ed, occorrendo, il cambiamento della sede.

Art. 4

(Personale e compiti del Centro Sistema)

La dotazione di personale del SBL è composta dal personale dipendente della Regione Calabria, distaccato ai sensi delle leggi regionali 17/85 e 25/95, e successive modifiche e/o integrazioni; da altro personale assegnato o distaccato dalla Regione Calabria, dagli Enti aderenti o da altri enti (LPU, lavoro interinale, servizio civile, ecc.); dal personale alle dirette dipendenze del SBL, a tempo indeterminato o determinato, assunto sulla base delle figure contrattuali previste dalla normative vigenti.

Essa può essere periodicamente aggiornata, sulla base delle effettive necessità, in relazione ai servizi istituiti.

Art. 5

(Durata, nuove adesioni e recesso)

La durata dell'Associazione intercomunale è fissata in dieci anni e alla scadenza sarà rinnovata automaticamente tra quegli enti che non abbiano deliberato il proprio recesso ai sensi del successivo comma.

Tutti i comuni ricadenti nel territorio del Lametino possono chiedere di essere ammessi a far parte dell'Associazione, in forma singola o associata, nei modi e nei termini che verranno previsti nell'apposito regolamento. Ciascun Ente associato può recedere dal SBTL nei modi che verranno appositamente disciplinati nel regolamento sopra citato.

Art. 6
(Organi)

Sono organi del Sistema Bibliotecario Territoriale:

- la Conferenza dei Sindaci;
- il Presidente;
- il Direttore.

Art. 7
(Composizione e compiti della Conferenza dei Sindaci)

La Conferenza dei Sindaci del Sistema Bibliotecario è costituita dai Sindaci, o da un loro delegato, degli Enti associati.

Spetta alla Conferenza dei Sindaci:

- nominare e sostituire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e il Direttore;
- promuovere e coordinare le attività del Centro Sistema, delle biblioteche collegate, nel rispetto delle singole autonomie e professionalità e d'intesa con il Direttore del Centro Sistema per gli aspetti tecnici e funzionali dei diversi servizi;
- approvare il bilancio preventivo, sue variazioni, e il conto consuntivo;
- approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione Intercomunale;
- approvare il programma pluriennale ed il piano attuativo annuale delle attività del Sistema e del Centro Sistema, predisposto annualmente dal Direttore sulla base delle linee generali di attività del Sistema e del Centro Sistema, nonché delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
- formulare le richieste da inviare all'Amministrazione Provinciale e Regionale relative al potenziamento delle strutture bibliotecarie del Sistema;
- l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio dell'Associazione

Art. 8
(Funzionamento)

La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula, sentito il Direttore, l'ordine del giorno.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo entro il 30 ottobre e il 30 giugno. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.

Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente ai Sindaci dei comuni associati almeno cinque giorni prima della riunione nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente;

La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Tuttavia in caso di seduta deserta l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza con la presenza di almeno un terzo di suoi componenti.

La Conferenza dei Sindaci delibera validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari;

Il Presidente dovrà riunire la Conferenza dei Sindaci in un termine non superiore a 20 giorni quando ne sia fatta motivata richiesta da parte del Direttore o da almeno due componenti;

Art. 9

(Presidente Conferenza dei Sindaci)

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci del Sistema, determina l'ordine del giorno, dirige la discussione e le votazioni, propone le deliberazioni, cura che siano redatti i verbali relativi all'adunanza.

La rappresentanza legale dell'Associazione Intercomunale spetta a tutti gli effetti al Presidente.

Spetta inoltre al Presidente:

-delegare le proprie funzioni ad un componente della Conferenza dei Sindaci in qualità di vice presidente;

-adottare in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza della Conferenza dei Sindaci da sottoporre alla ratifica della stessa nella prima adunanza;

-delegare per singole materie o affari le sue competenze ad uno o più componenti della Conferenza dei Sindaci;

Art. 10
(Direttore)

Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini dell'Associazione.

Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti;

Al Direttore competono in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) Esegue le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci;
- b) Formula proposte alla Conferenza dei Sindaci ed interviene alle sue riunioni con voto consultivo;
- c) istruisce e sottopone alla Conferenza dei Sindaci lo schema del programma pluriennale e del piano attuativo annuale, del bilancio preventivo annuale e del rendiconto;
- d) sovrintende i servizi ed il personale dell'Associazione;
- e) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti della Conferenza dei Sindaci e ne cura i verbale delle riunioni;
- f) adotta gli atti di propria competenza che impegnano l'associazione verso l'esterno;
- g) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Associazione, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 11
(Gruppi di lavoro)

Nell'ambito di specifici progetti di coordinamento di interesse sistemico generale (a titolo esemplificativo si possono individuare progetti di promozione delle lettura, progettazione di eventi, studi di fattibilità di nuovi servizi, analisi di comunità, ecc.), vengono istituiti gruppi di lavoro formati da bibliotecari in servizio presso le biblioteche associate. I partecipanti ai gruppi devono acquisire preventivamente l'autorizzazione dalle Amministrazioni di appartenenza. Gli ambiti di lavoro dei singoli gruppi sono individuati, su proposta del Direttore, dalla Conferenza dei Sindaci. Il Direttore del Sistema coordina e dirige il lavoro dei singoli gruppi e ne riferisce alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

(Trasparenza)

L'azione complessiva del SBTL, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, si impronta ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

Tutti gli atti del SBTL devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. In ossequio al principio della trasparenza, tutti gli atti dell'associazione sono pubblici ed ostensibili ai cittadini per garantire l'imparzialità della gestione.

Norme regolamentari dettano la disciplina della modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del SBTL e la loro pubblicizzazione; L'Associazione, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, può utilizzare altri mezzi ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibile. Il Sistema si doterà di un proprio sito internet e di un albo online come per legge.

Art. 13

(Raccordo con gli enti)

L'Associazione, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette a cura del Segretario agli enti associati l'elenco di tutte le deliberazioni assunte dal comitato di gestione entro 10 giorni dalla loro pubblicazione e provvede a trasmettere copia integrale di quegli atti che verranno richiesti dagli enti stessi.

Rende possibile, altresì, la vigilanza degli enti fondatori, attraverso formali comunicazioni o consultazioni secondo quanto previsto dalla convenzione.

Art. 14

(Accesso e partecipazione)

I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto dagli articoli precedenti, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Associazione secondo le norme di legge e del presente Statuto;

Il regolamento da adottarsi stabilirà le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Associazione e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dal SBTL;

Allorché un provvedimento dell'Associazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

Art. 15

(Partecipazione degli utenti)

L'Associazione cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

Art. 16

(Funzione normativa)

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Associazione. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, dello Statuto e della convenzione, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine dell'Associazione.

I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 17

(Entrate del Sistema Bibliotecario)

Le entrate del Sistema bibliotecario sono costituite:

- dai contributi regionali al Sistema Bibliotecario;
- dal finanziamento regionale per coprire le spese relative alla organizzazione e alla realizzazione dei servizi del Centro Sistema;
- dalle somme appositamente messe a bilancio dai singoli Enti Locali costituenti il Sistema;
- da contributi, donazioni, lasciti, liberalità e da ogni altro introito a qualsiasi titolo acquisito al Sistema Bibliotecario.

Art. 18

(Tesoreria del Sistema Bibliotecario)

Il servizio di tesoreria del Sistema sarà affidato dalla Conferenza dei Sindaci ad un Istituto di Credito e sarà svolto con le modalità dei conti correnti bancari. Gli assegni riporteranno la firma del Direttore.

Art. 19

(Norma transitoria)

Entro 30 giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte di almeno nove comuni, il Sindaco del Comune maggiore provvede a convocare la prima seduta della Conferenza dei Sindaci che elegge il Presidente e provvede agli adempimenti necessari ad avviare le attività. Gli Enti aderenti sottoscrivono la convenzione di adesione al Sistema.